

Modificare le parole: 1° gennaio 2000 con: 1° luglio 2001.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 77. 303. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

SUBEMENDAMENTO 77. 303 DEL GOVERNO

Al primo periodo, sopprimere le parole: nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999,.

0. 77. 303. 10. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

Dopo ... sono effettuate ... sopprimere le parole da: in regime sino a: interessate; e *sostituire con* nel rispetto delle norme fiscali nazionali e regionali vigenti.

0. 77. 303. 11. Acierno.

Dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere nel limite del 10 per cento e *sopprimere fino alla fine del comma.*

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 77. 303. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere le seguenti: nel limite del 50 per cento dell'ammontare delle operazioni, e *modificare le parole seguenti come segue:* e pertanto escluse dal pagamento di ogni imposta e tassa sempre nel limite del 50 per cento.

0. 77. 303. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere l'ultimo periodo.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 77. 303. 5. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

Al secondo periodo sopprimere la parola: non.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 77. 303. 6. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati alla soppressione di passaggi a livello sulle linee regionali di particolare rilevanza, ai sensi della legge 8 ottobre 1998, n. 354.

0. 77. 303. 9. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati al miglioramento del servizio offerto agli utenti.

0. 77. 303. 7. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

Al secondo periodo, infine aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario attraverso l'ammmodernamento delle infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi tecnologici.

0. 77. 303. 8. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.

Aggiungere il seguente comma:

Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99, nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e

dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate.

77. 303. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. È istituito un fondo straordinario di 1,5 miliardi nel 2001 e 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del commercio con l'estero, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri cap. 2710), apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.500;

2002: — 1.500.

77. 104. *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 191. seconda versione) Mussi, Biricotti, Attili, Cerchi, Susini, Ventura.*

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero per le politiche agricole e forestali e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Regione interessata, istituisce con proprio decreto Musei sommersi in aree marine delimitate ove giacciono reperti aventi valore di testimonianza storica, archeologica, culturale ed ambientale, al fine di garantirne la massima tutela, valorizzazione e conoscenza. Nel decreto istitutivo dei Musei sommersi sono espressamente elencate e vietate tutte le attività incompatibili con le finalità di cui al primo comma, fatti salvi i temperamenti, le deroghe e le regolamentazioni eventualmente

stabiliti. La gestione dei Musei sommersi è affidata dal decreto istitutivo alle competenti soprintendenze locali del Ministero per i beni e le attività culturali, con il coinvolgimento attivo di associazioni ambientaliste riconosciute e di cooperative di pescatori locali, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche al fine di promuovere progetti e programmi innovativi per l'occupazione giovanile. Per la violazione dei divieti e dei vincoli stabiliti dai decreti istitutivi dei Musei sommersi vigono le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La sorveglianza sui Musei sommersi è esercitata dall'Arma dei Carabinieri e dalle locali Capitanerie di porto. In fase di prima applicazione della presente normativa vengono istituiti Musei sommersi nelle acque di Baia, nel Golfo di Pozzuoli, e nelle acque circostanti l'isolotto della Gaiola, nel Golfo di Napoli. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è complessivamente autorizzata la spesa annuale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.

77. 250 *(ex 72. 269).* Scalia, Turroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero dell'ambiente, legge n. 448 del 1998: articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.b. 1.2.1.4) apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

77. 115. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 72. 211). Turrone, Scalia, De Benetti, Paissan.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. I diritti speciali di prelievo disciplinati dell'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Misto Verdi n. 1.

77. 106. (ex 72. 255). Procacci, Scalia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della Difesa apportare le seguenti variazioni:

2001: — 226.000;

2002: — 482.000;

2003: — 513.000.

77. 108. (ex 72. 216). Brunetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, viene riconosciuto un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell'Am-

biente di concerto con il Ministro dell'Industria, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore, pari ad almeno lire 200.000, sul prezzo di listino.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000

77. 105. (ex 72. 210). De Benetti, Scalia, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti.

Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni previste dai programmi operativi « Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 55.000;

2002: — 80.000.

77. 117. (ex 72. 248). Palma, Jervolino Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni, Scoca, Lucidi, Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, realizzata mediante protocolli o contratti di sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello Stato o degli Enti locali.

2001: — 100.000;

2002: — 67.000;

2003: — 50.000.

77. 114. (ex 72. 89). Lucidi, Crucianelli, Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra, Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per gli anni 2001, 2002, e 2003 per contributi per l'acquisto delle macchine e delle strumentazioni impiegate nel settore tessile. Il Ministro dell'industria commercio e artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento, i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 400.000;

2002: — 340.000;

2003: — 200.000.

77. 148. (ex 72. 98). Taborelli, Butti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

24. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 6, 7, 8, 9, 12, 12-quater, 12-sexies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel mese di ottobre 2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

25. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 24.

26. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001.

27. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui ai commi da 24 a 27.

28. Per l'attuazione dei commi da 24 a 27 sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

77. 240. (ex 72. 0. 12). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1995 n. 2 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 agosto 1995 n. 364 convertito con modificazioni nella 27 ottobre 1995 n. 438 si applicano per le popolazioni delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, colpite dalle alluvioni dell'ottobre 2000.

Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.

77. 241. (ex 72. 133). Teresio Delfino, Costa, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione dell'eurotassa.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 1.

77. 147. (ex 72. 112). Maticena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per il ripristino e l'ammodernamento delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'ottobre 2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Tale

contributo sarà ripartito tra le regioni interessate in rapporto all'entità dei danni subiti; le regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle province ed ai comuni interessati dall'alluvione per il ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 2.

77. 150. (ex 72. 92). Stradella, Armosino, Alessandro Rubino, Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per le esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate dell'autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella C, voce: legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243 del 1993 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 600.000;

2002: — 600.000;

2003: — 600.000.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia

77. 127. (ex 72. 111). Maticena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 250.000.

* **77. 109.** (ex 72. 14). Boghetta, Eduardo Bruno, Panettoni, Chincarini, Mammola, Baccini, Savarese, Attili, Martini, Merlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A apportare le seguenti variazioni:

2001: — 250 miliardi.

* **77. 129.** (ex 72. 149). Martini, Bono, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei nazionali ed esteri operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 300 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CCD

77. 128. (ex 72. 207). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e 6.

* **77. 122.** (ex * 72. 58). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1992, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancia e Programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

* **77. 123** (ex * 72. 150. e 72. 140). Contento, Bono, Armani, Messa, Ozza, Proietti, Paolone, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Aggiungere il seguente comma:

Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 43 comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni.

77. 302. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso:

« Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. »

Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.

77. 124. (ex 72. 120). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 143/98, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratte la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto legislativo 143/98.

77. 125. (ex 72. 128). Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, il CIPE destina a favore della Regione autonoma della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30 miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il rilancio dell'industria sarda di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 60.000;

2002: — 45.000;

2003: — 30.000;

77. 126. (ex 72. 122). Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere le parole « e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche », e dopo le parole « si detrae dall'imposta lorda » aggiungere le parole « per la parte non deducibile nella determinazione del reddito d'impresa »;

b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole « per gli impianti a metano » sono inserite le seguenti parole « nonché le spese sostenute per l'installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 »;

c) nel terzo periodo del comma 1, le parole « nonché all'adozione di misure antisismiche » sono sostituite dalle parole « all'adozione di misure antisismiche » e, dopo le parole « in particolare sulle parti strutturali », aggiungere le parole « nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in base alla normativa vigente.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

77. 130. (ex 72. 151). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento ».

Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

77. 131. (ex 72. 48). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:

a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge del 23

dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

77. 220 già 50. 83. (ex 49. 122). Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Ai fini di fronteggiare la straordinaria crisi delle aziende avicole e dell'occupazione avicola verificatasi a seguito dell'eccezionale diffusione del virus di influenza aviaria, manifestatasi a partire dal mese di dicembre 1999, per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dalla crisi del settore avicolo operanti nei comuni e nelle aree individuati, sono concessi indennizzi fino alla misura massima determinata con il decreto di cui al punto b.

b. Per le finalità di cui al punto a è assegnata alle Regioni individuate la somma complessiva di 360.000 milioni di lire per l'anno 2001.

La ripartizione delle somme tra le varie regioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000

Conseguentemente, al medesimo articolo, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:

2001: — 160.000.

77. 132. (ex 72. 148). Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di

influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire 150.000 milioni di lire.

25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in collaborazione con i comuni interessati, degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.

26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono mandati al Ministero delle Politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

27. Il Ministro delle Politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

28. L'onore derivante dai commi da 24 a 27 è valutato in lire 150.000 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

77. 242. (ex 72. 041). Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz, Ascierio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Agli allevatori che hanno subito i danni della recente « epidemia della lingua blu », viene concesso un indennizzo di lire 25.000 milioni di lire.

25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in collaborazione; con i comuni interessati, degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.

26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

27. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

28. L'onere derivante dai commi dal 24 al 27 è valutato in lire 25.000 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

77. 243. (ex 72. 042). Losurdo, Aloï, Carrara, Colosimo, Franz.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001. Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente è impiegata per far fronte all'emergenza sanitaria che ha colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito della cosiddetta malattia della « lingua blu ».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare la seguente variazione:

2001: — 100 miliardi.

77. 244. (ex 72. 043). Cuccu, Massidda, Marras, Porcu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per il rifinanziamento di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, al fine di fronteggiare il morbo della lingua blu è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare la seguente variazione:

2001: — 200.000.

77. 245. (ex 72. 044). Dedoni, Attili, Carboni, Altea, Loddo, Meloni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. In deroga alla normativa vigente, ai Patti territoriali ubicati nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 set-

tembre 2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese) relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali 1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

77. 133. (ex 72. 13). Bertucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Al fine di finanziare ulteriormente i « Programmi Straordinari di edilizia residenziale » di cui alla legge 203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto capitale per l'anno 2001.

16-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 32/2000 convertito nella legge n. 97/2000 è prorogato al 31 aprile 2001 ».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni

2001: — 100 miliardi.

77. 134. (ex 72. 101). Sestini, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77. 310
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere la lettera a).

0. 77. 310. 1. Teresio Delfino, Turrone, Volontè, Cutrufo, Grillo.

Alla lettera a) ridurre gli importi come segue:

2001: — 1.500 milioni;

2002: — 500 milioni.

0. 77. 310. 2. Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Teresio Delfino.

Sopprimere la lettera b).

0. 77. 310. 3. Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

Modificare gli importi come segue:

alla lettera a):

2001: 1 miliardo;

2002: 1 miliardo;

alla lettera b):

2001: 1 miliardo;

2002: 1 miliardo.

0. 77. 310. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Per potenziare l'attività di aiuto alimentare esercitata dalla FAO attraverso il Fondo alimentare è riconosciuto un contributo straordinario.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero affari esteri, modificare gli importi come segue:

2001: — 10.000;

2002 — 5.000.

0. 77. 310. 5. Carazzi.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito dell'iniziativa « Italia in Giappone 2001 », di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:

a) in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;

b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le

iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:

2001: — 10.000;

2002: — 5.000.

77. 310. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma:

24. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del comma 3 della legge 21 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

77. 311. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 77, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di trenta miliardi di lire per l'anno 2001.

Conseguentemente in Tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni: Legge n. 448 del

1998, articolo 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica:

2001: — 30.000.

77. 312. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma:

24. Per promuovere l'attività di aiuti alimentari esercitato dalla FAO il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere un contributo straordinario pari a 15 miliardi di cui 10 miliardi nell'anno 2001 e 5 miliardi nel 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri gli stanziamenti sono così redatti:

2001: — 10.000;

2002: — 5.000.

77. 314. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Nella lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse le parole: « nonché nei pubblici esercizi ».

77. 135. (ex 72. 144). Mazzocchi, Pezzoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale naviga-

bile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2002: — 7.000;

2003: — 5.000.

77. 350 (ex 76. 15. e 71. 1. IX Commissione) Biricotti, Mammola, Paissan.

(Approvato)

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
75.304 DEL GOVERNO**

Sostituire le parole: per l'anno 2001, *con le seguenti:* a partire dall'anno 2001.

Aggiungere inoltre il seguente periodo: All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici, diffusi per rete telematica di cui siano documentare, per data e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis.

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

0. 77. 304. 2. Testa, Monaco.

Sostituire: 30 miliardi, *ove ricorre con:* 40 miliardi.

0. 77. 304. 1. Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere il comma seguente:

Per la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio per la gestione delle spese residuali — imprese radiofoniche ed editoriali, è autorizzata, nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 2001, una spesa ulteriore pari a 30 miliardi di lire.

Conseguentemente ridurre di 30 miliardi di lire per l'anno 2001, l'accantonamento della Tabella A del Ministero degli esteri.

77. 304. Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 77. 305.

Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 2991, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministero dell'ambiente, assegna alle regioni e alle autorità di bacino, per la parte di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando lo stanziamento assegnato AS. 3833, AC 7280.

0. 77. 305. 1. Guerra, Vigni.

Aggiungere il comma seguente:

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi

dell'IDIS – Città della Scienza – volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.

Conseguentemente è ridotto di 7 miliardi di lire per l'anno 2001 l'accantonamento di Tabella A del Ministero degli esteri.

77. 305. Governo.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 70-bis, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « capoluogo del distretto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero presso il tribunale del comune ove ha sede la sezione distaccata della Corte d'appello ». Per la costituzione ed il funzionamento delle nuove direzioni distrettuali antimafia, di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della giustizia, modificare gli importi come segue:

2001: – 2.000;

2002: – 2.000;

2003: – 2.000.

77. 306. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 77.307

Al comma 23-ter, dopo le parole: dagli intermediari finanziari iscritti, inserire le seguenti: nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e.

0. 77. 307. 1. Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Aggiungere i seguenti commi:

23-bis. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.

23-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: « da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa » aggiungere le seguenti parole: « o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ».

77. 307. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALLEMENDAMENTO 77. 308.

Sopprimere i commi 23-bis e 23-ter.

0. 77. 308. 2. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimere il comma 23-ter.

0. 77. 308. 1. Giancarlo Giorgetti.

Nel comma 23-ter, sopprimere le parole comprese tra, su richiesta e tutti i paesi partecipanti.

0. 77. 308. 3. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Aggiungere i seguenti commi:

23-bis. La partecipazione italiana al capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno

1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca. La partecipazione all'aumento di capitale viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.

23-ter. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

77. 308. Governo.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis. (Variazioni all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266 « Interventi per il settore del commercio e del turismo »). — 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1 ».

Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.

77. 01. (ex 72. 95). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis. (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). — 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 un con tributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro gli esercizi di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:

2001: 100 per cento;

2002: 133 per cento;

2003: 0 per cento.

77. 02. (ex 72. 0. 34). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). — 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 500.000.

* 77. 027. (ex 72. 0. 2). Edo Rossi.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). — 1. Alle persone fisiche che provvedono all'instal-

lazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 500.000.

* 77. 028. (ex 72. 0. 2). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis. (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL).- 1. Alle persone fisiche che provvedono alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla per-

sona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.

3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 100.000.

77. 03. (ex 72. 0. 27). Berselli.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis. (Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità). 1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito

un « Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità », costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione *ex ante* degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per